

INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS 30/456 **/2017 del** 21/11/ **2017**

Oggetto: Complesso immobiliare di Lacchiarella (MI) - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich. Autorizzazione all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 55 del d.Lgs. n. 163/2006 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso. CUP: F94B15000250005 CIG: 64952387F4
Determinazione di esclusione

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTE** le determinazioni commissariali n. 88 e 89 del 3 maggio 2010, concernenti rispettivamente i "*limiti alle competenze in materia di spesa*" ed "il modello organizzativo delle Unità operative dell'Inps ai sensi del D.lgs. 81/2008";
- VISTO** l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la

soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni nn. 100 e 132 del 2016;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016 come modificato con determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per a durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il quale, su proposta del Presidente dell'Istituto, è stata nominata Direttore Generale dell'INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^a fascia, di ruolo del medesimo ente;

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento dell'incarico di durata quadriennale con decorrenza 01.02.2017, di Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo Caridi;

VISTA la determinazione presidenziale n.169 del 27 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2017;

VISTA l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 22 del 18 luglio 2017, con la quale è stata approvata in via definitiva la prima nota di variazione al bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (il "Codice");

VISTO il D.P.R. 207 del 5/10/2010 recante il "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016

VISTA

la determinazione n° RS/30/112/2016 del 07/04/2016 con la quale è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich, presso il complesso immobiliare di Lacchiarella (MI) CUP: F94B15000250005 CIG: 64952387F4;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata altresì autorizzata la spesa complessiva di € 11.467.534,32 sui capitoli di spesa di seguito indicati a valere sugli stanziamenti corrispondenti già previsti sul bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016:

- €3.550.846,51 sul capitolo 5U2112010/01 per lavori, con importo comprensivo di IVA al 22%;
- €7.906.887,81 sul capitolo 5U2112014/01 per lavori, con importo comprensivo di IVA al 22%;
- €800,00 sul capitolo 5U1208005/06 per contributo obbligatorio ANAC;
- €9.000,00 sul capitolo 5U1104036/05 per spese di pubblicazione;

CONSIDERATO

che il Bando relativo alla procedura di cui trattasi è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 07/04/2016 - ID:2016-043504;

CONSIDERATO

altresì che la procedura in parola è stata pubblicata sulla GURI in data 18 aprile 2016,

VISTO

l'art. 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui il nuovo codice si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi ed avvisi con i quali si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché in caso di

contratti senza pubblicazione di bandi ed avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare l'offerta;

VISTO il successivo art. 217, comma 1, lett. e) del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dal 19 aprile 2016 è abrogato il d. lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto delle disposizioni sopra citate, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice sia già stato pubblicato il bando continua ad applicarsi il d.lgs. n. 163/2006;

VISTO il comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, con il quale è stato chiarito che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile;

ATTESO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista dal bando per le ore 12.00 del 10.06.2016, sono pervenuti n. 25 plichi da parte dei seguenti Operatori economici:

	Operatore economico
1	R.T.I. Isovit / Esse A 3 / A Uno S.r.l.
2	Fibro Service SRL
3	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - Servizi Ecologici S.r.l. / Valcoperture S.r.l.
4	CMCI s.c.a.r.l. (consorziata DUEESSE Coperture)
5	R.T.I. Manelli Impresa S.r.l. / TI&A Tecnologie Industriali e Ambientali S.p.A.
6	A.T.I. Falbit S.r.l. / Mosmode S.a.s
7	DEBAR Costruzioni spa
8	R.T.I. Fenini S.r.l. / Armofer Cinerari Luigi S.r.l.

9	R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Ventura S.r.l.
10	Conscoop
11	ATI Samoa Restauri S.r.l./Fortuna Costruzioni Generali S.r.l./Pellicano Verde SpA
12	A.T.I. M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. / Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
13	PENTA APPALTI srl unipersonale
14	EDILGEN SpA
15	RTI IGECO COSTRUZIONI SPA- ECO TREND srl
16	Consorzio Stabile Cosmos S.c.a.r.l.
17	Paolo Beltami SPA
18	Friulana Costruzioni S.r.l.
19	R.T.I. Cairati S.r.l. / Serveco S.r.l. / Zetadi Coperture S.r.l.
20	R.T.I. Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. / Teknova Ambiente S.r.l. / Gio.Eco S.r.l.
21	R.T.I. Cogeco 7 S.r.l. / HTR Bonifiche S.r.l.
22	Brancaccio Costruzioni S.p.A
23	R.T.I. So.co.mi. S.p.A. / Reco Appalti S.r.l
24	R.T.I. Mic S.r.l. / Cericola S.r.l.
25	CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttore.

VISTA

la determinazione n. RS 30/221/2016 del 20/06/2016, con la quale è stata nominata la Commissione incaricata dell'esame delle domande di partecipazione e delle offerte dei soggetti partecipanti alla procedura di cui trattasi;

VISTA la determinazione n. RS 30/258/2016 del 18/07/2016, con la quale è stato sostituito un membro della Commissione per motivi di opportunità segnalati dal componente stesso;

VISTA la determinazione n. RS 30/189/2017 del 12/05/2016, con la quale è stato sostituito il Segretario della Commissione;

PRESO ATTO dei verbali di gara;

CONSIDERATO che, nella seduta riservata del 17.03.2017, all'esito di n. 7 sedute deputate all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti, la Commissione ha proposto l'esclusione dei sotto indicati Operatori economici:

1. **Fibro Service S.r.l.**, per i seguenti motivi:

- a) *"per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG12 a qualificazione obbligatoria, l'operatore risulta essere in possesso della qualifica III bis anziché della IV richiesta. L'operatore inoltre non risulta aver espresso la volontà di ricorrere al subappalto o avvalimento per tale categoria. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come specificato dal Disciplinare di gara all'art.9 comma 4, all'art.14 lett.a., nonché dal C.S.A. all'art.4 comma 3";*
- b) *"mancanza del requisito in capo all'operatore mandatario del raggruppamento dei progettisti, prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a) del Disciplinare di gara con riferimento ai requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. b)1 e b)3. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*
- c) *"mancata indicazione dei progettisti nel PassOE. Quanto sopra assorbe la questione di cui al presente punto";*

2. **RTI** composto da **Manelli Impresa S.r.l.**, mandataria, e **TI&A Tecnologie Industriali e Ambientali S.p.A.**, mandante, per i seguenti motivi:

- a) *"carenza del requisito speciale di partecipazione prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto per il mandatario ETS S.p.A. del raggruppamento dei professionisti, con riferimento al requisito di cui all'art.12.2 comma2 lett. b)2. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*
- b) *"le tabelle di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, prodotte dai costituenti il raggruppamento temporaneo*

di progettisti, ETS S.p.A. e LAND Milano s.r.l, non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi "analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c). Quanto sopra assorbe la questione di cui al presente punto";

PRESO ATTO della deliberazione della Commissione giudicatrice che ha proposto, per i motivi sopra enunciati, l'esclusione dei menzionati Operatori economici;

CONSIDERATO che, nella seduta riservata del 21.03.2017 deputata all'esame della documentazione amministrativa, la Commissione ha proposto tra l'altro l'esclusione dei sotto indicati Operatori economici:

1. Debar Costruzioni S.p.A., per il seguente motivo:

- a) "mancanza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto per il mandatario del raggruppamento dei professionisti, con riferimento ai requisiti di cui all'art.12.2, comma 2, lett. b)2 e b). Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*
- b) "le tabelle di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, prodotte dalle mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti, Eco-logica s.r.l. e Studio Romanazzi – Boscia e associati s.r.l., non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c)2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f).";*

2. RTI Fenini S.r.l. / Armofer S.r.l.,, per i seguenti motivi:

"mancanza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto per il mandatario del raggruppamento dei professionisti, con riferimento ai requisiti di cui all'art.12.2, comma 2, lett. b)2 e b)3. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";

3. **A.T.I. M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. / Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.**, per i seguenti motivi:

a) *"mancanza per la società di ingegneria Alpina S.p.A dei requisiti prescritti dall'art. 12.2, comma 2, lett. c), 2 e lett. b), 2, richiesti per gli incaricati della progettazione. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*

b) *"la società Alpina S.p.A. non compare nel PassOE.";*

4. **Penta Appalti S.r.l.**, per i seguenti motivi:

a) *"mancanza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto per il mandatario del raggruppamento dei professionisti, con riferimento ai requisiti di cui all'art.12.2, comma 2, lett. b)2. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento;"*

b) *"per la Ingegneri Polito s.r.l., il dettaglio delle prestazioni svolte presentato, con riferimento alla categoria P.03 non consente di verificare il possesso dei requisiti relativi all'art.12.2, comma 2, lett. c), 2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f).";*

5. **Edilgen S.p.A.**, per i seguenti motivi:

a) *"mancanza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto per il mandatario del raggruppamento dei professionisti, con riferimento ai requisiti di cui all'art.12.2, comma 2, lett. b)1. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento;"*

b) *"l'assenza dell'elenco dei servizi svolti di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara per tutti i componenti del costituendo RTP, indicato dal suddetto RTI come progettista, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.12.2 del disciplinare.";*

PRESO ATTO della deliberazione della Commissione giudicatrice che ha proposto, per i motivi sopra enunciati, l'esclusione dei sopramenzionati Operatori economici;

CONSIDERATO che, nella seduta riservata del 23.03.2017 deputata all'esame istruttorio della documentazione amministrativa, la Commissione ha proposto tra l'altro l'esclusione dei sotto indicati Operatori economici:

1 R.T.I. Igeco Costruzioni S.p.A. / Eco Trend S.r.l...., per il seguente motivo:

"mancanza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), richiesto in capo all'arch. Gianluca Mora, professionista indicato come capogruppo mandatario, con riferimento ai requisiti di cui all'art.12.2, comma 2, lett. b)2 e b)3, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";

2. Paolo Beltrami S.p.A. per i seguenti motivi:

a) *"mancanza, in capo allo studio professionale Calvi, del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettere b)2 e b)3, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*

b) *"La tabella relativa all'art. 15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, presentata dall'ing. Samuele Salotti per la cat. P03, non consente di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), con riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto all'art. 12.2, comma 7, lett. f), sia per la mandataria che per i mandanti del raggruppamento dei progettisti.";*

3. RTI Cairati S.r.l. / / Serveco S.r.l. / / Zetadi Coperture S.r.l. per i seguenti motivi:

a) *"carenza del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettera b)2, richiesto dal disciplinare di gara per il mandatario del raggruppamento dei progettisti, Ing. Fabio Giuseppe Fabiano. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento;"*

b) *"dalla dichiarazione del ing. Salvatore Adamo non si evince se i lavori di riqualificazione ambientale eseguiti siano riferibili al requisito di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c)2, e pertanto se possano essere considerati analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento."*

4. RTI Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. / Teknova Ambiente S.r.l. / Gio.Eco S.r.l., per il seguente motivo:

"la Teknova S.r.l., capogruppo mandataria del raggruppamento di professionisti per la progettazione, risulta non essere in possesso del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettera b)3, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";

5. RTI Cogeco 7 S.r.l. / HTR Bonifiche S.r.l., per i seguenti motivi:

a) *"risulta carente il requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettere b)2 e b)3, richiesto dal disciplinare di gara per la mandataria del raggruppamento dei progettisti, GRUPPO SPA S.p.A. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*

b) *"la tabella di cui all'art. 15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, presentata dallo Studio Planeta, mandante del raggruppamento di professionisti, non consente di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), con riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto all'art. 12.2, comma 7, lett. f), sia per la mandataria che per i mandanti del raggruppamento dei progettisti. Quanto sopra assorbe la questione di cui al presente punto";*

PRESO ATTO della deliberazione della Commissione giudicatrice che ha proposto, per i motivi sopra enunciati, l'esclusione dei sopramenzionati Operatori economici;

CONSIDERATO che, nella seduta riservata del 09.05.2017 deputata all'esame della documentazione amministrativa, la Commissione ha proposto tra l'altro l'esclusione dei sotto indicati Operatori economici:

1. **RTI So.co.mi S.p.A. / Reco Appalti S.r.l.**, per i seguenti motivi:

- a) *"carenza per la INTEGRA AES s.r.l., mandataria del raggruppamento dei professionisti per la progettazione, del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettere b)1, b)2 e b)3, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento;"*
- b) *"le tabelle presentate, di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, non consentono la verifica dei requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), con riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto all'art. 12.2, comma 7, lett. f), sia per la mandante che per la mandataria";*

2. **RTI Mic S.r.l. / Cericola S.r.l.**, per il seguente motivo:

"carenza in capo alla INGEGNERI RIUNITI S.p.A., mandataria del raggruppamento dei professionisti per la progettazione, del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettere b)2, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento.";

3. **CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttore S.c.a.r.l.**, per i seguenti motivi:

- a) *"la carenza per l'ing. Franco Piga, capogruppo mandatario del raggruppamento dei professionisti per la progettazione, del requisito prescritto dall'art. 12.2, comma 7, lett. a), con riferimento al comma 2 del medesimo art. 12.2, lettera b)2, richiesto dal disciplinare di gara. Tale fattispecie costituisce motivo di esclusione, come evidenziato dal Coordinamento generale legale, data l'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento";*

b) "le tabelle, di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, presentate dal mandante del costituendo RTP, Ing. Pietro Francesco Cadoni, per la cat. P03, non consentono la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Quanto sopra assorbe la questione di cui al presente punto;"

c) "la mancata indicazione dei professionisti individuati come incaricati della progettazione nel PassOE. Quanto sopra assorbe la questione di cui al presente punto";

PRESO ATTO della deliberazione della Commissione giudicatrice che ha proposto, per i motivi sopra enunciati, l'esclusione dei sopramenzionati Operatori economici;

RILEVATO che in data 05.06.2017 scadeva il termine di validità dell'offerta e della cauzione provvisoria, con nota Prot. INPS. 0017.12/06/2017.0010684 la Stazione appaltante procedeva a richiedere a tutti gli Operatori economici partecipanti il differimento del termine di vincolatività dell'offerta presentata e il rinnovo della garanzia provvisoria fino al 31.12.2017, oltre ad una dichiarazione che attestasse il perdurare in capo al concorrente dei requisiti autocertificati all'atto di presentazione della domanda di partecipazione;

CONSIDERATO che la Commissione nella seduta riservata del 05 luglio 2017 ha preso atto che gli operatori indicati nella tabella seguente, nonostante la formale richiesta di proroga dell'offerta e della cauzione, non avevano fornito alcun riscontro in merito:

	Operatore economico	Pec Stazione appaltante
3	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - Servizi Ecologici S.r.l. / Valcoperture S.r.l	prot. 10710 del 13.06.2017
10	ConScoop	prot. 10734 del 13.06.2017
11	ATI Samoa Restauri S.r.l./Fortuna Costruzioni Generali S.r.l./Pellicano Verde SpA	prot. 10722 del 13.06.2017
15	RTI IGECO COSTRUZIONI SPA- ECO TREND srl	prot. 10724 del 13.06.2017
18	Friulana Costruzioni Srl	prot. 10720 del 13.06.2017
20	R.T.I. Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. / Teknova Ambiente S.r.l. / Gio.Eco S.r.l.	prot. 10726 del 13.06.2017

ATTESO che, con riferimento all'Operatore economico **CMCI s.c.a.r.l. (consorzata DUEESSE Coperture)**, la Commissione di gara, nella seduta riservata del 17.03.2017 in sede di esame della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore medesimo, rilevava che: *"le tabelle delle prestazioni svolte, presentate dalla società di ingegneria Cooprogetti soc.coop, indicata come progettista, non consentono di verificare il possesso da parte del suddetto operatore dei requisiti speciali per la progettazione di cui all'art. 12.2. del Disciplinare di gara."*, inoltre *"che il rappresentante legale, sig. Demetrio Grassenis, della società consorzata Duesse Coperture S.r.l., designata dal Consorzio Stabile quale esecutrice dei lavori in caso di aggiudicazione della procedura de qua, ha dichiarato di aver riportato, a dicembre 2013, una condanna a mesi 2 e giorni venti di arresto e di € 1.200,00 di ammenda, beneficiando della sospensione condizionale della pena, in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 perché, in concorso, "effettuava attività di trasporto di rifiuti contenenti amianto in violazione delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"*;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione, esaminata la documentazione dell'operatore in parola, dava mandato *"alla Stazione appaltante di invitare il suddetto operatore a fornire, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, chiarimenti in merito al possesso dei requisiti sopra indicati e di sentire l'Avvocatura in merito alla condanna dichiarata."*;

VISTA la nota prot. INPS.0017.12/06/2017.0010568 con la quale la Stazione Appaltante richiedeva all'operatore **CMCI s.c.a.r.l.** *"con riferimento all'elenco delle prestazioni eseguite dalla Società di ingegneria Cooprogetti soc coop., di specificare, ai sensi dell'art. 12.2, comma 2, lett. c), sub 2 e sub 3 (categorie OG12 e OS30), i servizi tecnici analoghi, per dimensioni e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, anche alla luce della risposta fornita dalla stazione appaltante al quesito n.2 dei chiarimenti"*;

ACQUISITA agli atti con prot. INPS.0017.23/06/2017.0011735 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO che la Commissione, esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico, nella seduta del 05.07.2017, confermava la mancanza dei requisiti richiesti in quanto i chiarimenti prodotti non erano a suo dire esaustivi, in particolare rilevava che: *"L'Operatore, con particolare riferimento all'art. 12.2, comma 2, lett. c), sub 2, conferma l'esecuzione dei servizi in categoria D02 con grado di complessità pari a*

0,45 inferiore al grado di complessità corrispondente alla categoria richiesta P03 e afferente lavori che non possono essere assunti analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, quali interventi di sistemazione idraulica di bacini e chiusura di scarico rifiuti non pericolosi”;

PRESO ATTO che la Commissione, valutata anche la risposta al quesito n. 22 di gara, *“tenuto conto dell'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento, segnala alla Stazione appaltante che la mancanza del requisito richiamato costituisce motivo di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara”;*

ATTESO che, con riferimento all'Operatore economico **RTI Giustiniana s.r.l.**, la Commissione di gara nella seduta riservata del 21.03.2017, in sede di esame della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore economico medesimo, rilevava le seguenti irregolarità:

- a) *“mancanza del PassOE dei Progettisti”;*
- b) *“risulta una unica dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'incaricato della progettazione, presentata dall'ing. Davide Masera, ove manca l'indicazione dell'operatore per cui partecipa, viene indicato trattasi di costituendo RTP tra North West Engineering s.r.l (mandataria), ing. Davide Masera (mandante) e arch. Valentina Stramesi (mandante), e vengono barrate entrambe le opzioni come mandante che come capogruppo”;*
- c) *“le tabelle di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara prodotte non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c)2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f) ”;*

CONSIDERATO pertanto che la Commissione nella medesima seduta decideva di dare mandato alla Stazione appaltante:

- a) *“per quanto attiene il punto a) affinché attivi la procedura del soccorso istruttorio;*
- b) *per quanto attiene il punto b) per invitare il suddetto operatore a fornire i chiarimenti necessari ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, restando inteso che ove risulti necessario integrare le dichiarazioni ricorrerà la fattispecie del soccorso istruttorio oneroso.*
- c) *per quanto attiene il punto c) per invitare l'operatore a fornire, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, chiarimenti in merito al possesso dei requisiti sopra indicati.”;*

VISTA

la nota prot. INPS.0017.12/06/2017.0010574 con la quale la Stazione Appaltante richiedeva all'operatore economico di cui trattasi di fornire chiarimenti in merito:

- A) *"dichiarazione resa dall'Ing. Davide Masera per il costituendo RTP di professionisti :*
1) *manca l'indicazione dell'operatore per cui partecipa;*
2) *l'Ing. Masera risulta essere mandatario in quanto AD della soc. North WEST Engineering Srl (mandataria), nonché mandante unitamente all'arch. Valentina Stramesi dello stesso RTP;*
- B) *nel PASSOE manca l'indicazione dei progettisti;*
- C) *le tabelle di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara prodotte non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c)2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f)."*

ACQUISITA

agli atti con prot. INPS.0017.22/06/2017.0011611 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO

che la Commissione, nella seduta riservata del 05.07.2017, esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico in parola, rilevava che: *"dalla documentazione fornita con riferimento alla richiesta di cui alla lettera A), punto 2, l'Operatore conferma che trattasi di due soggetti distinti facenti parte del RTI. In tal caso necessitavano due distinte dichiarazioni (vedi dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'incaricato della progettazione - All. A/2b di gara). Relativamente alla richiesta di cui al punto B), l'Operatore conferma di aver svolto un solo servizio per la categoria OG12/P03 in luogo dei due richiesti al punto C, co. 2, art. 12.2 del Disciplinare di gara, la cui descrizione, peraltro, non appare tale da poter essere assunta come servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento in parola";*

PRESO ATTO

che la Commissione, nella medesima seduta, evidenziando che *"Tale ultima circostanza assorbe la prima in quanto, tenuto conto dell'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento, la mancanza del requisito sopra specificato risulta essere motivo di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara"*, lo segnalava alla Stazione appaltante;

ATTESO che con riferimento all'Operatore economico **ATI Falbit s.r.l./Mosmode s.a.s.** la Commissione di gara, nella seduta riservata del 17.03.2017 in sede di esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal medesimo Operatore economico, rilevava che *"le tabelle di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, prodotte dall'ing. Filippo Dell'Acqua Bellavitis, non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f)."*;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione nella medesima seduta decideva di dare mandato alla Stazione appaltante *"di invitare il suddetto operatore, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a fornire chiarimenti in merito all'elenco delle prestazioni presentato dall'ing. Filippo Dell'Acqua Bellavitis"*;

VISTA la nota prot. INPS.0017.12/06/2017.0010570 con la quale la Stazione Appaltante richiedeva all'operatore economico sopracitato di fornire chiarimenti: *"Con riferimento all'elenco delle prestazioni presentato dall'ing. Filippo Dell'Acqua Bellavitis del raggruppamento dei progettisti, di dettagliare l'elenco delle prestazioni eseguite, specificando il requisito di cui all'art. 12.2, comma 7, lett.f), al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di poter verificare se trattasi di servizi tecnici analoghi, per dimensioni, e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, come previsto dall'art. 12.2, comma 2, lett. c)"*;

ACQUISITA agli atti con prot. INPS.0017.15/06/2017.0010929 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta riservata del 05.07.2017, esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico, verificando: *"relativamente al servizio di cui al punto 3 della tabella presentata in risposta ai chiarimenti richiesti, di un importo dichiarato di € 10.516.673,27, l'impossibilità di appurare il possesso dei requisiti speciali per la progettazione di cui all'art. 12.2. del Disciplinare di gara dal solo oggetto e importo dei servizi indicati. La Commissione rileva quindi la necessità che sia esplicitato in modo analitico e di dettaglio quali siano le lavorazioni che possano far valutare come servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento in parola"*;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione nella medesima seduta decideva di dare mandato alla Stazione appaltante "di invitare il suddetto operatore, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a fornire ulteriori chiarimenti in merito al servizio sopra indicato, al fine di verificare se comprenda parti per dimensioni e caratteristiche tecniche valutabili come analoghe ai servizi oggetto dell'affidamento della presente procedura.";

VISTA la nota prot. INPS.0017.21/07/2017.0013031 con la quale la Stazione Appaltante, richiedeva all'operatore economico di cui trattasi di fornire ulteriori chiarimenti: "Con riferimento al servizio svolto di cui al punto 3 della tabella presentata in risposta alla nota suddetta per un importo dichiarato di € 10.516.673,27 di esplicitare in modo analitico e di dettaglio se e quali siano le lavorazioni che possano essere valutate come servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento in parola."

PRESO ATTO che la Commissione, nella seduta riservata del 04.09.2017, constatato che "l'ATI Falbit non ha risposto al chiarimento posto dalla Stazione appaltante, tenuto conto dell'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento, segnala alla Stazione appaltante che, sussistendo l'impossibilità di accertare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la progettazione ed oggetto del chiarimento citato, determina la mancanza del requisito richiesto e costituisce motivo di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara";

ATTESO che con riferimento all'Operatore economico **Consorzio Stabile Cosmos Scarl.** la Commissione di gara, nella seduta riservata del 23.03.2017 in sede di esame della documentazione amministrativa presentata dal medesimo, rilevava "per il raggruppamento temporaneo di professionisti che le tabelle prodotte, di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara, non consentono di verificare il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.12.2 del disciplinare stesso. In particolare manca una chiara indicazione di quali siano i servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.12.2 comma 2 lett. c)2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lett. f)";

CONSIDERATO pertanto che la Commissione decideva di dare mandato alla Stazione appaltante "di invitare l'operatore a fornire, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, chiarimenti in merito al possesso dei requisiti sopra indicati al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto

dell'affidamento), con riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto all'art. 12.2, comma 7, lett. f.);

VISTA la nota prot. INPS.0017.12/06/2017.0010576 con la quale la Stazione Appaltante richiedeva all'operatore economico sopracitato una *"chiara indicazione di quale siano i servizi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 12.02, comma 2, lettera c)2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lettera F)";*

ACQUISITA agli atti con prot. INPS.0017.21/06/2017.0011125 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta riservata del 05.07.2017, esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico, riteneva che *"la documentazione prodotta non sia esaustiva, tenuto conto, altresì, delle risposte di gara ai quesiti N. 42 e 51 punto 3 forniti dalla Stazione appaltante. Infatti per la categoria P03 si evince:*

- *per l'Architetto Francesco Crippa un solo servizio di progettazione, oltre servizi di direzione lavori afferenti lavori di bonifica;*
- *per l'Ing. Daniele Zito un servizio non di progettazione, bensì di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferente la messa in sicurezza di una discarica;*
- *per l'Ing. Dino Bonadies mandatario del RTI progettisti, per il quale nella documentazione di gara presentata a suo tempo risultavano svolti per la categoria P03 due servizi di progettazione, per i quali la Commissione aveva ritenuto necessario acquisire chiarimenti, non risulta trasmessa alcuna documentazione.";*

ATTESO pertanto che la Commissione dava mandato alla Stazione appaltante di *"invitare il suddetto operatore, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni di progettazione espletate dall'ing. Dino Bonadies per la cat. P03, al fine di verificare se comprendano parti per dimensioni e caratteristiche tecniche valutabili come analoghe ai servizi oggetto dell'affidamento." E nelle more, riguardo alla valutabilità di ulteriori servizi svolti, oltre quelli di progettazione, ritiene necessario interessare ulteriormente il Coordinamento generale legale dell'Istituto.";*

VISTA la nota prot. INPS.0017.21/07/2017.0013033 con la quale la Stazione Appaltante, data *"l'impossibilità di appurare il possesso dei requisiti speciali per la progettazione di cui all'art. 12.2 del Disciplinare di gara", richiedeva "ai sensi dell'art. 46 comma1 del D.Lgs.163/2006 di fornire*

chiarimenti in merito alle prestazioni di progettazioni espletate dall'ING. Dino Bonadies per la categoria P03, al fine di verificare se comprendano parti per dimensioni e caratteristiche tecniche valutabili come analoghe ai servizi oggetto dell'affidamento";

ACQUISITA agli atti con prot. INPS.0017.28/07/2017.0013403 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta riservata del 04.09.2017, esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico, rilevava: " *che la stessa verte sui temi posti all'attenzione del Coordinamento generale legale dell'Istituto nella seduta del 20 luglio circa la valutabilità di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura oltre quelli di progettazione previsti nel disciplinare.*"

CONSIDERATO altresì che la Commissione, nella seduta riservata del 18.09.2017, " *sentita l'Avvocatura, rileva quanto di seguito si rappresenta. Come noto è un principio generale nelle gare pubbliche il divieto per la Stazione appaltante e parimenti per la Commissione giudicatrice, di introdurre nel bando di gara nuovi elementi suscettibili di compromettere il principio di par condicio tra i concorrenti propone di escludere l'offerta presentata dal Consorzio Stabile Cosmos SCarl";*

ATTESO che con riferimento all'Operatore economico **Brancaccio Costruzioni SPA**, la Commissione di gara, nella seduta riservata del 09.05.2017 in sede di esame della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore medesimo, rilevava che " *con riferimento alle dichiarazioni della società di ingegneria INTERPROGETTI srl, la tabella presentata di cui all'art.15, comma 1, punto VI del disciplinare di gara non consente la verifica dei requisiti di cui all'art. 12.2, comma 2, lett. c) (servizi tecnici analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento), con riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto all'art. 12.2, comma 7, lett. f).*"

CONSIDERATO pertanto che la Commissione nel corso della medesima seduta decideva di dare mandato alla Stazione appaltante " *di invitare il suddetto operatore a fornire, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, chiarimenti in merito al possesso dei requisiti sopra indicati.*"

VISTA la nota prot. INPS.0017.12/06/2017.0010573 con la quale la Stazione Appaltante, richiedeva all'operatore economico di cui trattasi una " *chiara indicazione con riferimento alle dichiarazioni della società di ingegneria Interprogetti Srl di quale siano i servizi tecnici analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, con*

riferimento anche alla richiesta di applicazione di quanto previsto dall'art. 12.2, comma 7, lettera F)";

ACQUISITA agli atti con prot. INPS.0017.21/06/2017.0011581 la nota di risposta trasmessa dal sopracitato operatore;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta riservata del 05.07.2017, esaminata la documentazione prodotta dal sopramenzionato operatore economico, riteneva che *"nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'Operatore, la documentazione prodotta non sia esaustiva, tenuto conto, altresì, delle risposte ai quesiti di gara N. 42 e N. 51 punto 3 forniti dalla Stazione appaltante; infatti si evince per la categoria P03 l'avvenuto svolgimento di un solo servizio di progettazione, in luogo dei due richiesti al punto C, co. 2, art. 12.2 del Disciplinare di gara in parola, oltre un servizio di direzione lavori. Peraltro per quest'ultimo servizio, nonostante la richiesta puntuale di chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante, l'Operatore economico indica il solo oggetto Parco dello Sport-Bagnoli / Napoli, non consentendo alla Commissione accertare se trattasi di servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento in parola. Pertanto, la Commissione, tenuto conto dell'impossibilità di disapplicare le prescrizioni della lex specialis in corso di procedimento, rimanda ad ulteriore approfondimento con il Coordinamento generale legale dell'Istituto circa la valutabilità di ulteriori servizi svolti, oltre quelli di progettazione";*

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 18.09.2017, *"sentita l'Avvocatura, rileva quanto di seguito si rappresenta. Come noto è un principio generale nelle gare pubbliche il divieto per la Stazione appaltante e parimenti per la Commissione giudicatrice, di introdurre nel bando di gara nuovi elementi suscettibili di compromettere il principio di par condicio tra i concorrenti."* propone di escludere *l'offerta presentata dall'Operatore economico Brancaccio Costruzioni Spa* ";

CONDIVISA la relazione predisposta dall'area competente, parte integrante della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dei verbali della Commissione incaricata dell'esame della documentazione della procedura di gara in oggetto;

- di escludere conseguentemente dalle successive fasi della procedura, per i motivi indicati nel preambolo, gli operatori economici indicati nella tabella di seguito :

	Operatore economico
2	Fibro Service SRL
4	CMCI s.c.a.r.l. (consorzata DUEESSE Coperture)
5	R.T.I. Manelli Impresa S.r.l. / TI&A Tecnologie Industriali e Ambientali S.p.A.
6	A.T.I. Falbit S.r.l. / Mosmode S.a.s
7	DEBAR Costruzioni spa
8	R.T.I. Fenini S.r.l. / Armofer Cinerari Luigi S.r.l.
9	R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Ventura S.r.l.
12	A.T.I. M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. / Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
13	PENTA APPALTI srl unipersonale
14	EDILGEN SpA
15	RTI IGECO COSTRUZIONI SPA- ECO TREND srl
16	Consorzio Stabile Cosmos S.c.a.r.l.
17	Paolo Beltami SPA
19	R.T.I. Cairati S.r.l. / Serveco S.r.l. / Zetadi Coperture S.r.l.
20	R.T.I. Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. / Teknova Ambiente S.r.l. / Gio.Eco S.r.l.
21	R.T.I. Cogeco 7 S.r.l. / HTR Bonifiche S.r.l.
22	Brancaccio Costruzioni S.p.A

23	R.T.I. So.co.mi. S.p.A. / Reco Appalti S.r.l
24	R.T.I. Mic S.r.l. / Cericola S.r.l.
25	CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttore.

- di escludere altresì dalle successive fasi della procedura gli operatori economici elencati nella tabella di seguito riportata per non aver fornito la documentazione richiesta in merito al rinnovo dell'offerta presentata e della cauzione provvisoria:

	Operatore economico
3	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - Servizi Ecologici S.r.l. Valcoperture S.r.l
10	ConScoop
11	ATI Samoa Restauri S.r.l./Fortuna Costruzioni Generali S.r.l./Pellicano Verde SpA
15	RTI IGECO COSTRUZIONI SPA- ECO TREND srl (escluso anche per altre motivazioni)
18	Friulana Costruzioni Srl
20	R.T.I. Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. / Teknova Ambient S.r.l. / Gio.Eco S.r.l. (escluso anche per altre motivazioni)

- di trasmettere al RUP per gli adempimenti di competenza;
- di inviare apposita comunicazione di esclusione ai citati operatori, ai sensi dell'art. 79, c. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

Roma,

Vincenzo Caridi

